

Milano, 15 gennaio 2021  
Ns. Rif.: 13/21/VD

AGENZIA DELLE ENTRATE  
Via Giorgione, 106  
00147 ROMA (RM)

inviata via email a: [dc.gc.settorecontrollo@agenziaentrate.it](mailto:dc.gc.settorecontrollo@agenziaentrate.it)

## **OGGETTO: Consultazione pubblica sullo schema della circolare recepimento direttiva DAC6**

Assifact, l'Associazione Italiana per il Factoring, ha esaminato la bozza della circolare che fornisce chiarimenti in tema di meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di comunicazione - decreto legislativo del 30 luglio 2020, n. 100 (da qui "Bozza"), posta in consultazione da Codesta Agenzia, e si prega di trasmettere di seguito le proprie osservazioni.

In generale, l'industria bancaria ha nel tempo sostenuto l'importanza di fornire una espressa indicazione che talune operazioni rientrano tra le transazioni bancarie e finanziarie di routine per le quali in automatico non si considera soddisfatto lo standard di conoscenza richiamato dall'articolo 4, comma 3 del D.M. 17 novembre 2020.

Assifact ritiene opportuno evidenziare la necessità di ridurre le incertezze degli operatori specializzati in una o più di queste operazioni e, pertanto, ribadisce l'importanza di introdurre una lista esemplificativa, sebbene non esaustiva, delle cd. *"operazioni bancarie "routinarie", ossia come specificato dalla relazione illustrativa, operazioni caratterizzate da una discrezionalità minima dell'operatore, da procedure standardizzate e di frequente esecuzione"* (cfr. Bozza, par. 2.2).

A tale proposito, Assifact desidera richiamare come le operazioni di factoring appaiano riconducibili a tale definizione.

In primo luogo, si ritiene opportuno ricordare che nell'operazione di factoring, il factor (banca o intermediario finanziario) acquisisce in cessione i crediti commerciali vantati da un'impresa fornitrice (cedente) nei confronti dell'acquirente (debitore ceduto). A fronte della cessione di tali crediti, il factor offre una articolata gamma di servizi, ritagliata sulle esigenze del cedente, che ricomprende servizi di tipo amministrativo e di gestione del credito e dell'incasso, servizi finanziari e servizi di garanzia del buon fine del credito commerciale (nel caso di operatività pro soluto). La cessione del credito può riguardare anche soggetti residenti in Paesi diversi.

Dal punto di vista prettamente finanziario, il factor si limita ad anticipare in tutto o in parte, se richiesto dal cedente, il controvalore del corrispettivo pattuito per la cessione (erogandone, se del caso, il saldo al momento dell'incasso). Tale operazione ha normalmente carattere di rotatività: per tutta la durata del contratto, al factor sono infatti ceduti dal fornitore (cedente) tutti i crediti sorti nel tempo all'interno di un determinato rapporto commerciale con i propri clienti (i debitori ceduti).

Di conseguenza, le operazioni di anticipazione dei crediti commerciali ceduti, ove ne ricorrano i presupposti previsti nel contratto di factoring, si configurano certamente come operazioni ripetute nel tempo, ordinarie e di fatto “routinarie” sia per la società di factoring che per l’impresa che vi ricorre, la quale utilizza i fondi anticipati per le proprie finalità di gestione.

Peraltro, la stessa Bozza in consultazione sottolinea che *“Al riguardo, la relazione illustrativa al decreto ministeriale specifica che il fornitore di servizi «non debba adempiere ad ulteriori obblighi di due diligence rispetto a quelli ordinariamente già richiesti dalla legge ad altri fini (es. antiriciclaggio) ovvero già disponibili per altre ragioni (ad esempio, commerciali). Inoltre, non viene richiesto al fornitore di servizi di possedere o esercitare un livello di expertise superiore a quello richiesto per fornire il servizio».”*

Si precisa che il factor non è tenuto – né per normative extrafiscali (es. antiriciclaggio) né per propria ordinaria diligenza quale operatore professionale del settore – ad alcuna verifica circa l’utilizzo che il cedente fa del corrispettivo pagato (operazioni pro soluto) o di quanto anticipato (operazioni pro solvendo), il che porta a ritenere escluso lo standard di conoscenza richiesto da DAC6 e dal suddetto D.M.

In considerazione di tali elementi, Assifact ritiene opportuno:

- i. Ridurre le incertezze degli operatori, in particolare quelli specializzati, introducendo, nell’ambito della Circolare di recepimento, espressa indicazione delle transazioni bancarie e finanziarie di routine per le quali in automatico non si considera soddisfatto ai sensi dell’articolo 4, comma 3 del D.M. lo standard di conoscenza;
- ii. Includere esplicitamente le operazioni di factoring nella lista di cui al precedente punto i. in considerazione del fatto che le caratteristiche di tali operazioni risultano aderenti alla definizione di “transazioni bancarie e finanziarie di routine”.

Nel ringraziare anticipatamente per l’attenzione concessa, questa Associazione resta naturalmente a disposizione per eventuali ulteriori necessità di chiarimento o approfondimento.

Cordiali saluti

ASSIFACT